

(N. 1875-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1952

Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame mira ad attuare una valida difesa dei nostri vini pregiati al fine: di valorizzare efficacemente la nostra produzione vinicola di qualità che nell'economia del Paese riveste tanta importanza; di tutelare i produttori contro la sleale concorrenza e i consumatori contro l'inganno della frode.

Le disposizioni contenute nel progetto legislativo attuano la tutela della produzione vinicola pregiata mediante la disciplina dell'uso delle denominazioni geografiche con le quali i vini vengono commerciati. Tale uso sarà riservato ai vini che devono la loro rinomanza alla denominazione stessa in quanto indicativa sia di particolari condizioni naturali (vitigni-suolo-clima), sia di speciali metodi locali di preparazione determinanti, le une e gli altri, le caratteristiche che costituiscono il pregio del prodotto.

* * *

L'Italia vanta una ricca gamma di vini pregiati e dal Piemonte alla Sicilia e alla Sardegna tutte le regioni italiane concorrono a formare la lista di nomi prestigiosi da « Barolo » a « Gattinara » da « Chianti » a « Orvieto » da « Capri » a « Marsala » e a « Vermentino di Gallura ». L'elenco allegato all'accordo tra l'Italia e la Francia, relativo alla protezione dei nominativi di origine, annovera 136 vini pregiati e la produzione di essi ammonta a ben 9 milioni 150 mila ettolitri pari al 25 % dell'intera produzione annua di vino italiano.

Ma interessa soprattutto l'importanza di tale produzione: si tratta di prodotti di eccezione ricercati in tutto il mondo e che perciò costituiscono un'autentica ricchezza del nostro Paese servendo da moneta di scambio per procacciarsi alimenti e materie prime necessarie al nostro vivere civile.

La tutela dei grandi vini investe uno dei più vitali interessi nazionali non soltanto sotto l'aspetto economico ma anche sotto l'aspetto sociale ove si pensi alle migliaia di contadini la cui sorte è direttamente collegata con la valorizzazione di tali prodotti.

I vini pregiati hanno la prerogativa di essere prodotti nelle condizioni più difficili:

essi provengono da terreni collinari magri ed aridi e da vitigni delicati e quasi sempre di scarso rendimento. Questa viticoltura può reggere a patto che l'alto costo di produzione sia compensato dallo smercio sicuro e dal prezzo remunerativo che può essere realizzato dal prodotto per il suo alto pregio che gli apra le vie dell'esportazione e quella dei buongustai e delle classi più abbienti.

Decadendo la qualità cadrebbe la viticoltura delle zone difficili ed essa, alla ricerca di condizioni economiche più convenienti, si sposterebbe verso zone più facili quale la pianura dove è possibile produrre a costi bassi per la migliore qualità del suolo e per la possibilità della lavorazione meccanica che verrebbe a sostituirsi a quella manuale per abbassare la spesa di manodopera.

Ma si avrebbe un prodotto di massa non più adatto all'esportazione e l'abbandono della coltivazione della vite proprio nelle zone che più interessano dal punto di vista sociale, trovandovi attualmente la manodopera il maggiore impiego. Conseguenza grave e paradossale in un Paese in cui si intende fare una politica produttivistica con largo impiego di lavoro umano.

Altre non meno gravi conseguenze sarebbero: il deprezzamento del valore del suolo che tornerebbe dominio della sterpaglia perchè i vigneti migliori trovano il loro ambiente adatto in luoghi in cui le altre culture non hanno possibilità di prosperare e uno spostamento irrazionale delle culture, particolarmente dannoso in un Paese di popolazione esuberante rispetto al suolo coltivabile.

Non deve essere quindi permesso che la produzione dei vini pregiati sia insidiata da frodi interne ed esterne come purtroppo avviene in mancanza di una difesa giuridica ai prodotti che per le loro alte qualità si sono affermati.

* * *

La produzione e il commercio dei vini pregiati sono contrastati aspramente dalla concorrenza sleale che viene mossa tanto da speculatori stranieri quanto da produttori e commercianti italiani poco onesti o quanto meno poco previggenti. Accade sempre che quando un tipo di vino è riuscito a conqui-

stare faticosamente il mercato con la sua qualità e un buon guadagno premia le fatiche dei produttori, dopo breve tempo si vedono comparire tipi di concorrenza di qualità scadente che venduti sotto la stessa denominazione, realizzano guadagni abbondanti perchè basta la risonanza del nome ad ottenere grande richiesta e con questa prezzi rinumerativi.

A muovere la concorrenza cominciano primi i coltivatori delle stesse zone di produzione. È noto che nell'ambito di una zona di produzione, accanto ai terreni adatti alla viticoltura nobile, vi sono quelli alluvionali, ricchi e talora anche irrigui dove la vite produce abbondantemente ma il prodotto è privo di qualità.

Per i coltivatori della zona è troppo forte la tentazione di coprire di vigne questi terreni potendo ottenere copiosa produzione con costo assai minore e potendo offrire i vini sul mercato sotto la stessa denominazione di origine, a prezzo minore. Essi arrecano ai produttori leali una concorrenza spesso mortale.

A questi abusi «interni» si aggiunge tutta la serie delle frodi che diremo «esterne» perchè messe in atto da produttori e speculatori operanti fuori delle zone di origine.

In mancanza di una precisa delimitazione del comprensorio di origine, si verifica anzitutto il fenomeno del progressivo allargamento della zona di produzione che si estende ai territori vicini dove si trova comodo smerciare prodotti col nome accreditato specie quando è sopravvenuto, nella zona di origine, quel disordine produttivo di cui si è parlato nel precedente paragrafo.

Ma successivamente e specie se un qualche avvenimento straordinario (guerra) determina una grande richiesta, si cade addirittura nell'anarchia.

I fatti dimostrano che oggi è possibile fabbricare in qualunque paese d'Italia vini che portano impunemente nomi d'origine senza che ne abbiano il titolo di provenienza e tanto meno le caratteristiche che ne hanno accreditato e accresciuto il consumo.

Si fabbrica il Chianti, il Barbera, il Valpolicella . . . a Milano, a Roma, a Napoli come sino a ieri si fabbricava il Marsala nell'alta Italia.

A furia di artifici si riesce a fare un vino che presenta qualche analogia di caratteri

con quello della reale provenienza, ma si tratta il più delle volte di vini fatti con elementi diversi da quelli genuini e tradizionali, quando — e i casi non sono rari — non si tratti di elementi e materie molto lontani dal succo dell'uva.

Le conseguenze di tutta questa serie di frodi sono evidenti: a) il nome di origine dei vini perde ogni contenuto sostanziale; b) si offende la buona fede del consumatore che nella richiesta di un vino specifica il nome di origine perchè al nome del luogo sono legate le caratteristiche per le quali lo preferisce; c) si lede l'interesse dei produttori: dei pionieri che a prezzo di inauditi sacrifici hanno iniziato la produzione di questo o quel vino; degli industriali che hanno lottato con tenacia e profuso milioni per consolidare la fama dei vini in tutto il mondo; delle schiere innumeri di lavoratori che profondono nella terra il sudore della loro nobile fatica. Si insidia il progresso tecnico, rendendo vano il lavoro di scienziati che hanno trascorso la loro vita fra il campo sperimentale e il laboratorio per migliorare le caratteristiche dei vitigni, i sistemi di coltivazione e di allevamento ecc. . . .

Ma in un momento in cui imperversa una crisi vinicola di eccezionale gravità è da mettere in rilievo soprattutto la ripercussione delle frodi sul consumo di cui oggi si lamenta una preoccupante diminuzione. Le cause del sottoconsumo sono varie, ma non vi ha dubbio che la principale è la degenerazione del prodotto. Il consumatore non si lascia deludere impunemente e, ingannato sulle qualità sostanziali ha finito con l'abbandonare del tutto il vino. A nulla varrebbe l'invocata razionale propaganda sul valore alimentare, tonico e corroborante del vino e specialmente di quello di pregio, se non si riuscisse a garantirne la genuinità, la sanità e la bontà.

* * *

Le considerazioni esposte ci devono fare convenire sulla legittimità e necessità di tutelare i vini pregiati.

È una esigenza che investe un triplice ordine di interessi fra loro collegati. Preminente è l'interesse nazionale che esige il mantenimento dei mercati esteri e il sostegno

di un'attività agricola di rilevante importanza sociale. Legittimo il diritto dei produttori di avere tutelato un patrimonio e un avviamento acquistati con tanta fatica e attraverso sacrifici di più generazioni. La difesa del produttore è anche un atto di riconoscenza per l'opera di valorizzazione compiuta di terre difficili e ingrato, altrimenti destinate all'incoltura o a culture di scarsa attività.

Infine come non deve essere lecito trarre indebito profitto mediante l'uso abusivo di denominazioni che derivano la fama dalle fatiche altrui, così non può essere lecito ingannare la buona fede del consumatore; e ciò non solo per la disonestà intrinseca all'atto fraudolento; ma anche, e direi soprattutto, per le gravi ripercussioni che l'abbandono del vino determina nell'economia nazionale e in quella dei privati produttori.

* * *

Il problema della tutela dei vini pregiati si dibatte da cinquant'anni. Nel 1904 l'onorevole Teobaldo Calissano presentò alla Camera dei deputati un ordine del giorno con cui si invocava la tutela dei vini pregiati e delle loro denominazioni, attraverso la legge. Il primo provvedimento legislativo per la difesa dei vini pregiati si ebbe però nel 1924. Fece poi seguito, in materia, la legge del 1930 e finalmente la legge del 1937 con la quale si volle provvedere ad un'organica sistemazione della viticoltura, a conclusione ed in accoglimento delle richieste avanzate nei vari congressi e convegni tenuti allo scopo, dalle categorie interessate. Il capo terzo di tale legge era dedicato alla tutela dei vini pregiati.

Questi provvedimenti non sortirono l'effetto sperato e quindi furono scarsamente producenti. Per limitarci ai due tentativi più notevoli, diremo con l'avv. Fenoglietto che la legge del 1930 «è una legge d'impostazione scolastica e nient'affatto giuridica e come tale non individuò neppure con esattezza il proprio fine. Infatti dalla lettura della legge e del suo Regolamento emergono definizioni che dividono i vini che noi definiamo d'origine, in «tipici speciali», «tipici superiori» e «tipici fini» per le quali classificazioni si ricorre poi ad aggettivazioni soggettive. vaghe e perciò

pericolose, come «pregevole o di particolare finezza e bontà», «aventi speciali caratteristiche tipiche e costanti» oppure «caratteristiche tipiche tali da renderli meritevoli di fiducia», ecc.

«Tutte queste distinzioni, buone per una perizia organolettica o per una lezione di enologia descrittiva, sono giuridicamente inconcludenti in quanto non adatte a fissare condizioni e divieti legali».

«Il consumatore non domanda al legislatore di venire illuminato sul concetto di vino tipico, superiore o fine perchè a tal uopo ha il vocabolario e i trattati a disposizione; egli vuole soltanto che ad una determinata denominazione d'origine corrisponda sempre quel vino che egli ricerca. Dal canto loro i produttori leali giustamente domandano che i nomi d'origine vengano usati soltanto per distinguere i vini che hanno diritto di portarli».

Tuttavia si deve riconoscere che nella legge del 1930 vi sono elementi accettabili come il riconoscimento dell'utilità dei Consorzi e la delimitazione di diverse delle più importanti zone di produzione.

La legge del 1937, seppure migliore della precedente, riproduce i difetti d'impostazione scolastica di quella. Ma a causa della macchinosità della sua struttura (alla sua applicazione doveva concorrere l'attività di 8 o 9 enti ed uffici) si incontrarono serie difficoltà per l'emanazione del Regolamento che la seconda guerra mondiale trovò ancora in via di preparazione, per cui la legge rimase inoperante. Oggi non potrebbe essere nè completata nè attuata perchè gran parte degli enti necessari alla sua applicazione sono scomparsi.

Dal grande convegno vinicolo del 1946 tenuto in Roma a Palazzo Barberini, da quello di Siena dello stesso anno e da quello di Asti del 1947, ove furono presenti e ben rappresentate tutte le categorie interessate, sorse impellente la necessità di riprendere l'esame dell'annoso problema e fu auspicata la presentazione di un nuovo provvedimento di legge demandando l'incarico dello studio del problema stesso ad una commissione formata da scienziati, tecnici, produttori, industriali, commercianti organizzatori e presieduta dal professor Brizzi.

Gli elementi acquisiti dalla predetta Commissione i cui lavori durarono ben quattro

anni, formarono oggetto di ampio dibattito e di profondo esame del Comitato consultivo vitivinicolo del Ministero dell'agricoltura e foreste, il quale ha formulato concrete proposte per l'emanazione del provvedimento per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Sulla base delle direttive segnate dal Comitato consultivo il Ministero ha predisposto il disegno di legge.

Esso è stato diligentemente esaminato e ampiamente discusso dalla Commissione dell'agricoltura del Senato la quale ha redatto un progetto che se non accontenterà forse integralmente tutti, ha certamente il potere giuridico e tecnico di apportare nell'attuale caos una disciplina atta a stimolare la seria e corretta produzione vinicola di qualità.

* * *

La 9^a Commissione (Industria-Commercio-Turismo) chiamata a dare il parere sul disegno di legge, non entra nel merito del provvedimento ma pone la pregiudiziale della Competenza del Ministero dell'Industria e Commercio a formulare il progetto, premessa la necessità di un unico testo organico per la tutela delle denominazioni di tutti i prodotti che abbiano assunto particolare importanza sul mercato.

Dall'esame delle singole norme contenute nel disegno di legge e da quanto è stato esposto nella presente relazione, emerge chiaro che la materia interessa prevalentemente il settore agricolo.

L'industria enologica è un'industria tipicamente rurale per diversi ordini di fatti. Anzitutto perchè la maggior parte della produzione vinicola s'è ottenuta in cantine aziendali: i produttori di uva sono generalmente gli stessi produttori del vino.

E nei casi in cui l'enologia si esercita fuori dell'azienda agraria essa resta pur sempre nell'orbita dell'agricoltura. Le cantine sociali, di cui si auspica una maggiore diffusione, si sostituiscono alle innumerevoli piccole cantine di produttori fra le quali è suddivisa, per la maggior parte, la lavorazione del vino.

Le caratteristiche del vino e quindi i pregi sono strettamente condizionati al vitigno, alla natura del terreno, al metodo di coltivazione, alla lotta contro i parassiti della vite.

La determinazione della tipicità di un vino è perciò un giudizio che scaturisce da profonde conoscenze di scienza e tecnica agraria.

Conoscenze che conseguentemente devono presiedere alla delimitazione delle zone di produzione e alla ricognizione dei luoghi e dei vigneti, presupposti della disciplina della tutela dei vini di determinato origine o provenienza.

Disciplina che perciò si collega a tutta una serie di fatti e di atti di natura agricola e quindi ricadenti direttamente nella sfera di azione del Ministero dell'agricoltura al quale soltanto può essere attribuito la competenza di formulare un progetto di legge sulla materia dei vini pregiati.

Tutte le disposizioni legislative precedenti riguardanti la tutela dei vini di qualità, sono state emanate, infatti, per iniziativa del Ministero dell'agricoltura. Certo è pur vero che la protezione dei vini di qualità interessa anche l'industria, il commercio e il consumo. E appunto per questo la legge prevede la presenza dei rappresentanti di questi tre settori in seno al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni dei vini (articolo 3).

E infine, non può giudicarsi frammentaria una legislazione che vuole adattarsi alla diversa natura dei prodotti da tutelare con provvedimenti *ad hoc* come si è fatto proponendo due distinti possedimenti per i formaggi e per i vini la cui tutela non può disciplinarsi con identiche norme.

* * *

La Commissione ha lasciato immutata la struttura del disegno di legge ministeriale che resta, pertanto, composto di cinque capi. Ma pur essendo d'accordo per il contenuto sostanziale del progetto ha ritenuto di dover apportare alcune modifiche e aggiunte alle norme contenute nel progetto stesso allo scopo di renderlo più aderente alla realtà e di eliminare ogni equivoco e dubbio d'interpretazione in una materia piuttosto complessa. Un gruppo di tali modifiche sono state proposte dal relatore al quale era pervenuta l'eco di critiche mosse sulla stampa tecnica e che aveva raccolto varie osservazioni in diverse incontri con esponenti delle categorie inte-

ressate; altre sono emerse necessarie dalla discussione avvenuta in seno alla Commissione.

Rimandando alla relazione ministeriale che dà ragione dei singoli articoli, ci limiteremo ad esporre i criteri informativi degli emendamenti.

E anzitutto ci corre l'obbligo di soffermarci su di una questione che la Commissione ha ritenuto fondamentale e che ha formato oggetto di lungo dibattito in sede di esame dell'articolo 1.

I vini pregiati sono messi in commercio con denominazioni che nella massima parte contengono un riferimento ai luoghi in cui essi sono prodotti. Sono cioè denominazioni geografiche costituite o dal solo nome del luogo di produzione (Barolo-Marsala) oppure dal nome di un vitigno o da un nome di fantasia seguiti dal genitivo del luogo di produzione (Lambrusco di Sorbara - Sorriso di Sorrento). Analizzando le denominazioni dei vini pregiati è facile constatare che una parte di esse contraddistinguono vini che derivano le loro alte qualità da fattori naturali quali le varietà del vitigno, la natura e giacitura del terreno e qualche volta anche da metodi speciali di lavorazione (marsala); altre invece contraddistinguono vini i cui pregi sono dovuti in massima parte, od unicamente, ai metodi di preparazione e cioè all'abilità e genialità dei produttori del luogo.

Questa differenza esistente nella realtà delle cose, si rispecchia nella lettera della legge che chiama denominazioni di origine, quelle dei vini che ripetono le loro caratteristiche essenzialmente dalle condizioni naturali di ambiente e definisce le altre, « denominazioni di provenienza »; « vocabolo che non implica un concetto di connessione col suolo ma, per così dire, quello di un semplice domiciliarsi della produzione » (1).

Per chiarire ancora meglio diremo che i vini con denominazione di origine sono fabbricati con uve e mosti prodotti nello stesso luogo designato dalla denominazione; i vini con denominazione di provenienza sono preparati nel luogo designato dalla denominazione ma con uve e mosti dei luoghi più diversi.

Da qualche settore si sarebbe voluta limitare la tutela alle sole denominazioni di origine per la preoccupazione che estendendola anche a quelle di provenienza, la legge riuscisse inefficace.

Si osserva da una parte che i sinonimi origine e provenienza possono facilmente ingenerare equivoci e indurre in errore. Se infatti - si dice - agli intenditori e ai tecnici può riuscire agevole comprendere, ai fini dell'applicazione della legge, la differenza sostanziale che è nel concetto del legislatore, per la grande massa, invece, dei vitivinicoli e dei consumatori, quei termini avrebbero il medesimo significato e dalla confusione conseguirebbero abusi, diffidenze e controversie.

Altri obietta che ammettendo la protezione dei vini di determinata provenienza, si verrebbero a proteggere e quindi a valorizzare i cosiddetti *vini industriali* sospettati sempre di essere di tutto composti meno che di fermento di succo d'uva.

Una terza obiezione è quella di coloro che temono la convalida del fenomeno che si verifica per vini che assunti a notorietà sotto una denominazione di origine, sono venduti in quantità 10-20 e persino 100 volte maggiore di quella prodotta dalla zona originaria. È chiaro che il fatto potrebbe perpetrarsi dando alla denominazione carattere di provenienza invece che di origine.

Alla prima obiezione si risponde che il solo e vero abuso possibile potrebbe essere quello di usare una denominazione di origine anche per un vino di provenienza, al fine di usufruire dei vantaggi dell'avviamento del vino originario. Ma a parte che nella distinzione stabilita dalla legge fra le due denominazioni, è già l'eliminazione dell'uso indifferente dell'una o dell'altra « per la contraddizione che nol consente », col disposto dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Commissione, la preoccupazione che possa verificarsi l'abuso, non ha più ragione di essere.

Per il resto, al consumatore preme soltanto la bontà e la genuinità del vino e poco gli importa se esso sia di origine o di provenienza: egli vuole soltanto che ad una determinata denominazione corrisponda sempre il vino che richiede.

(1) L. FENOGLIETTO.

Non si vede poi quale inconveniente rappresenti il fatto che la massa dei vitivinicoli non comprenda la differenza fra le due denominazioni. Ammesso che ciò possa essere vero, mentre in verità la differenza è chiara e comprensibile a chiunque, l'importante è che la distinzione la comprendano il Comitato che deve proporre la tutela e il magistrato allorchè sia chiamato a decidere su eventuali controversie.

I *vini industriali*, nel senso inteso dagli obiettori sono intrugli che cadono già sotto la sanzione della legge che definisce vino soltanto il prodotto del succo d'uva fermentato e stabilisce quali aggiunte siano consentite e quali no.

Quando all'articolo 1 del disegno di legge, nel definire i vini di provenienza si parla di metodi di preparazione, si vuole riferirsi alla tecnica leale atta a creare un vino a caratteri costanti e pregevoli anche se la materia prima è costituita da vini prodotti in luoghi diversi. Ma è pacifico che deve trattarsi di lavorazione di vini e non di sostanze qualsiasi.

Si tenga presente poi che la legge, pur stimolando — ma in altro senso come sarà detto avanti — la ingegnosità dell'enologo per creare nuovi tipi di vino, per intanto vuole disciplinare lo stato di fatto instaurando un controllo affinché gli usi siano rispettati, dettando norme perchè sia evitato che i vini in questione possano venire manomessi, rinvigorendo le sanzioni contro gl'illeciti ed ammettendo alla tutela speciale i vini che, attraverso l'esame dello speciale Comitato, se ne dimostrino meritevoli. La legge, cioè, vuole proprio evitare la fabbricazione e la circolazione dei cosiddetti vini industriali.

Per altro, frodi possono consumarsi anche nei vini di origine e l'abbiamo già rilevato avanti; non sembra logico presupporre che tutti i produttori di questi vini siano gente onesta e i reprobri si trovino solo dall'altra parte.

Le stesse considerazioni possono valere per la terza obiezione. La legge vuole proprio che si ritorni alle origini e attraverso il disciplinare, saranno esattamente delimitati i territori di produzione e specificati i vitigni da cui

deve essere ricavato il mosto per la fabbricazione del vino da tutelare.

La quantità del vino immesso in commercio sotto una denominazione di origine sarà pertanto ricondotta a quella che si può trarre dal territorio originario di produzione.

Valide ragioni invece sussistono perchè una legge che voglia correttamente e compiutamente regolare la materia non escluda le denominazioni di provenienza. Anzitutto vi è una ragione di giustizia: se si riconosce il diritto di essere difesi dalla sleale concorrenza ai produttori di un vino che deve la sua fama soprattutto alle favorevoli condizioni naturali del luogo e la cui fatica per divulgarne la conoscenza ebbe alleata la natura, a maggior ragione hanno diritto alla difesa coloro che crearono fama al nome del luogo unicamente con la loro intelligenza creativa e perseverante diligenza. Vi è poi l'interesse di quelle regioni che producendo vini cosiddetti di massa, possono vedere valorizzata la loro produzione attraverso i vini di provenienza che la utilizzano. Si pensi al vermouth di Torino, tipico esempio di denominazione di provenienza che viene fabbricato con vini di Romagna, delle Puglie, della Sicilia, della Sardegna.

E infine, la valorizzazione di questi vini attraverso la tutela, varrà ad incoraggiare le iniziative tendenti a creare tipi costanti e pregevoli specialmente in quelle regioni del Mezzogiorno dove ancora prevale la produzione di massa su quella di qualità.

Ciò premesso eccoci in particolare ai singoli emendamenti.

Art. 1. — Sono state aggiunte al testo ministeriale le parole *essenzialmente e dai vitigni*, per meglio precisare i limiti della definizione della denominazione di origine e per dare esplicito risalto all'elemento pianta, fattore naturale fondamentale nel determinare i caratteri di un vino.

Art. 1-bis. — La legge intende concedere una particolare tutela a quelli fra i vini pregiati che possono definirsi di gran classe. Non sarebbe stato giusto però lasciare del tutto indifesi gli altri, parimenti pregiati. L'emendamento aggiuntivo vuole colmare questa lacuna del progetto ministeriale, riconoscendo una tutela generica a tutti i vini pregiati.

Con esso si precisano gli elementi per il riconoscimento delle due denominazioni mettendo in grado il comitato di cui all'articolo 3 o il magistrato ordinario, di giudicare su elementi reali nelle eventuali contestazioni riguardanti le denominazioni di origine o di provenienza anche dei vini senza riserva.

Art. 1-ter. — L'articolo è stato aggiunto per eliminare — come è stato detto — ogni possibilità di abuso e per dissipare qualsiasi dubbio nell'applicazione della legge.

Art. 2. — Il nuovo testo chiarisce meglio lo spirito e la finalità della legge.

Art. 3. — Nella composizione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni dei vini, la Commissione ha variato il numero dei componenti riconoscendo preminente l'interesse del Ministero dell'agricoltura su quello dei ministeri dell'industria e commercio e del commercio estero; riconoscendo altresì preminente l'interesse dei coltivatori diretti sulle altre categorie agricole e ritenendo opportuna la presenza in seno al Comitato, dei consumatori e degli assaggiatori. Col penultimo comma dell'articolo si è voluta lasciare maggiore libertà nella scelta dei componenti tecnici del Comitato. Scelta che nel testo governativo aveva per una parte un ambito troppo ristretto e per l'altra, (esperti particolarmente competenti...) era troppo generica. Con la indicazione di un maggior numero di istituti ed Enti, è offerta anche la possibilità di far intervenire nel Comitato elementi appartenenti a regioni particolarmente interessate alla produzione vitivinicola.

Art. 4, lettera g). — È stata soppressa la parola «riservate» perchè è parso giusto alla Commissione che le iniziative promosse nell'interesse dei vini pregiati si estendano a tutti i vini di qualità e non soltanto a quelli con denominazione riservata. Ciò è anche conseguenza del contenuto dell'articolo aggiunto, 1-bis.

Art. 5. — La modifica del primo comma del testo governativo è sostanzialmente innovativa. La tutela, secondo il testo ministeriale, dovrebbe essere chiesta da almeno cinque produttori di notoria importanza che effet-

tuino da oltre un ventennio la produzione del vino. La norma si presta al rilievo che la tutela dei vini venga organizzata in funzione monopolistica pur non essendo evidentemente questo il principio dal quale è partito il Ministero dell'agricoltura. Elementi della notorietà e dell'importanza dei produttori del vino per il quale si chiede la tutela non si troveranno mai fra i piccoli imprenditori, i coltivatori diretti, i piccoli proprietari, ma solo tra i grandi produttori e industriali, in favore dei quali si stabilirebbe un privilegio inammissibile.

Intanto si verrebbero ad escludere i successori di coloro che fondarono l'impresa se non ne fossero a capo da oltre venti anni. Difficile infine determinare equamente il requisito della notorietà e dell'importanza riferendolo al produttore. La denominazione non appartiene all'impresa ma riguarda il prodotto il quale è pregiato solo in virtù di presupposti inerenti ai suoi caratteri intrinseci, all'ambiente, e al metodo di preparazione. Elementi tutti oggettivi e quindi più certi.

Per ovviare agli inconvenienti che sono stati rilevati, l'articolo 5 nel testo modificato dalla Commissione, stabilisce che il presupposto di legittimazione della tutela e cioè la notorietà e l'importanza siano da ricercarsi nel vino anzichè nel produttore. Ciò che è razionale e giusto. La Commissione inoltre, pur riconoscendo necessario il collaudo del tempo sulla notorietà assunta dal prodotto, ha ritenuto troppo lungo il periodo di venti anni. Con la dizione dell'emendamento si offre perciò la possibilità di accettare anche un periodo più breve, ridotto ad un decennio.

È sembrato infine opportuno deferire al Ministero la facoltà di proporre al Comitato nazionale la tutela di un vino che la meriti ove mancasse — ciò che non è da escludersi — l'iniziativa dei produttori locali. A ciò mira il disposto dell'ultimo comma aggiuntivo.

Art. 6. — Per dare maggiore diffusione alla richiesta della riserva si stabilisce che essa sia pubblicata per intero, su quattro giornali invece che su due come era stato disposto nel testo governativo.

Art. 7, 1° comma. — Fra gli elementi che devono essere indicati nel disciplinare di

produzione, si sono aggiunti i vitigni per le ragioni dette riferendo sullo stesso emendamento dell'articolo 1. È evidente che la indicazione dei vitigni troverà luogo solo nei disciplinari dei vini d'origine.

2° comma. — Per le ragioni esposte riferendo sull'articolo 5, il periodo minimo di produzione richiesto per la concessione della tutela è stato ridotto a 20 anni.

3° comma (aggiuntivo). — Il testo governativo estende l'uso delle denominazioni ai territori limitrofi a quelli originari indicati nelle denominazioni di origine e di provenienza. E ciò per non pregiudicare gli interessi costituiti dai produttori delle zone anzidette che da lungo tempo producono vino immesso sul mercato con la denominazione riservata. Ed è giusto che così sia.

Ma poichè in qualche regione sussistono identici interessi di produttori che operando anche in zone non limitrofe, producono anche essi e da lungo tempo vini immessi sul mercato con la denominazione riservata, è apparso parimenti giusto estendere l'uso delle denominazioni al vino prodotto anche in zone non limitrofe.

I due principi sono cautelati da precise condizioni oggettive e per quanto si attiene al secondo, che peraltro troverà applicazione in pochissimi casi, l'estensione è subordinata ad una condizione di fatto qual'è l'avvenuto riconoscimento con decreti del Ministero della agricoltura e delle foreste agli effetti della legge del 1930.

Al fine poi di evitare confusione nel consumatore, la legge stabilisce che per i vini prodotti nei territori fuori di quello originario, devono adottarsi specificazioni aggiuntive alla denominazione riservata, ovvero distinguere il vino più antico con l'aggettivo «classico». Con l'una o con l'altra norma sarà raggiunta la chiara differenziazione della produzione delle diverse zone.

Art. 12, 2° comma. — Per evitare un prolungamento eccessivo della gestione commissariale in caso di scioglimento dell'amministrazione dei consorzi previsti dall'articolo 8, la Commissione ha voluto limitare a tre mesi

il termine per convocare l'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio.

Art. 13. — Il comma aggiunto mira ad evitare che taluno, residente in una zona fruente della riserva, ma produttore di vino diverso da quello tutelato, possa trarre in inganno il consumatore dando particolare risalto, nell'etichetta, al luogo di residenza.

Artt. 14 e 15. — Gli emendamenti consistono in una migliore precisazione delle norme legislative.

Art. 18. — Si vuole accordare un maggiore termine per la compilazione e trasmissione del rendiconto relativo al fondo amministrato dalla speciale commissione di cui all'articolo 16 per evitare richieste di proroga, essendo stato ritenuto insufficiente il termine di tre mesi.

Art. 20. — Trattasi di modifiche per coordinamento.

Art. 21. — Poichè i giornali su cui deve essere pubblicata la sentenza di condanna devono essere due, quello non quotidiano può essere d'interesse vinicolo od agrario. La dizione del testo governativo sembrerebbe richiedere congiuntamente il carattere vinicolo ed agrario del giornale, ciò che normalmente non si verifica o si verifica raramente.

Onorevoli Senatori,

La Commissione è convinta che il disegno di legge che ha esaminato e discusso, risponde al proposito di migliorare la situazione vinicola italiana.

Anche nei riguardi della imperversante crisi del vino, se questa legge da sola non basta ad eliminarla, è fuori di dubbio che essa, fra i vari provvedimenti invocati per risolverla, rappresenta uno dei rimedi caposaldo. Quando si sarà ripristinata la lealtà nella produzione e nel commercio e si sarà ristabilita la fiducia del consumatore, si sarà fatto un passo in avanti molto notevole per il ristabilimento di quell'equilibrio fra produzione e consumo la cui rottura costituisce l'essenza della crisi.

E a proposito dell'apporto non trascurabile che questa legge offre alla nostra bilancia commerciale un altro motivo di urgenza si aggiunge a quelli di carattere generale, per l'emanazione del provvedimento: ed è l'esigenza di rendere operanti l'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale di Madrid e l'accordo bilaterale stipulato con la Francia per la reciproca protezione, sui rispettivi territori nazionali, delle denominazioni d'origine e di provenienza.

Ci siamo sforzati di dimostrare che questo disegno di legge è un efficace mezzo di valorizzazione del lavoro e della tecnica del nostro

Paese. Esso è un'aspirazione cinquantennale di larghi strati dell'economia vinicola e perciò è stato accolto con soddisfazione da tutte le categorie interessate che ora attendono che la legge possa presto essere approvata dal Parlamento ed entrare nella fase di pratica attuazione.

L'ottava Commissione, pertanto, fiduciosa che il Senato accoglierà il suo voto, rimette all'Assemblea il progetto raccomandandone la sollecita approvazione.

DI ROCCO, *relatore*.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

Il disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (1875) presentato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, merita, oltre che un' attento esame dal punto di vista formale, anche una disamina completa dal punto di vista della materia che va a regolare.

Versiamo infatti in regolamentazioni che oltre a tutelare la produzione di determinati prodotti devono mirare a tutelare, soprattutto — e si potrebbe dire in special modo — settori industriali che trasformano detti prodotti e di conseguenza investono anche gli interessi del consumatore.

Con un precedente disegno di legge è stato proceduto a disciplinare la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il disegno di legge in esame è inteso, invece, a provvedere alla tutela delle denominazioni di origine e provenienza dei vini.

Come si vede, trattasi di una serie di norme con le quali si mira a disciplinare in maniera completa la tutela delle denominazioni dei prodotti tipici nazionali.

Sembra alla Commissione che questa frammentarietà di legislazione porti necessariamente ad una diversità di trattamento per quanto riguarda la tutela che si vuole attuare e soprattutto stabilisca diverse procedure per quanto riguarda il riconoscimento del diritto da tutelare.

È evidente che tale procedere — sia consentito il termine — a singhiozzo del Governo porta a non lievi inconvenienti. Innanzitutto, è da stabilire quale è l'amministrazione che deve procedere alla formulazione di un disegno di legge che regoli integralmente e in maniera uniforme tutta la materia.

Come sopra si è accennato attraverso la tutela di una denominazione o si viene a regolamentare il fatto produttivo anche se indirettamente, o si incide nella fase commerciale e in ogni caso si tende a tutelare gli interessi dei consumatori; tre aspetti di un problema, la cui competenza rientra prevalentemente se non esclusivamente, nella sfera di attribuzioni del Ministero dell'industria e del commercio.

Sembra, quindi, che dovrebbe essere tale Amministrazione ad elaborare un testo organico di norme che stabiliscano compiutamente una procedura uniforme per la tutela delle denominazioni di tutti i prodotti che abbiano assunto particolare importanza sul mercato.

Si ritiene, quindi, che si dovrebbe invitare il Governo a procedere, su iniziativa del Ministero dell'industria e del commercio, alla formulazione del progetto di carattere generale e, quindi, a sospendere l'ulteriore corso del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

CAMINITI, estensore.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

Art. 1.

Per denominazioni di origine e di provenienza dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dalle condizioni di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

Art. 2.

L'uso delle denominazioni di origine e di provenienza è riservato, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati nei disciplinari di produzione.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE.

CAPO I.

Art. 1.

Identico.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

Art. 1-bis.

Le denominazioni di origine e di provenienza sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

Art. 1-ter.

Una denominazione di provenienza non può contenere nè in alcun modo richiamare una denominazione di origine.

Art. 2.

È concesso l'uso riservato delle denominazioni d'origine e di provenienza, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ai vini che soddisfino alle condizioni ed abbiano i requisiti indicati in speciali disciplinari di produzione. Le denominazioni che verranno così tutelate saranno dette « denominazioni riservate ».

La riserva della denominazione di origine o di provenienza di un vino e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione sono disposti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La riserva non è consentita per le denominazioni di origine e di provenienza di vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

CAPO II.

Del controllo delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

SEZIONE 1^a.

Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

Art. 3.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Esso è composto:

dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;

da tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Capo della divisione del Ministero stesso alla quale sono attribuiti i servizi della viticoltura;

da quattro funzionari del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

Identico.

Identico.

CAPO II.

Del controllo delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

SEZIONE 1^a.

Del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

Art. 3.

Identico.

Identico.

da quattro funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

Identico.

da due rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da due rappresentanti delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

Identico.

Identico.

da cinque rappresentanti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

dal direttore della Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano;

dal direttore della stazione enologica sperimentale di Asti;

da tre esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia.

Art. 4.

Il Comitato di cui al precedente articolo adempie ai seguenti compiti:

a) esamina le domande per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e ne propone l'accoglimento o meno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) formula e propone al predetto Ministero i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e di provenienza riservata;

c) segue l'attività dei Consorzi incaricati della vigilanza sul regolare uso delle denominazioni di origine e di provenienza riservate dei vini;

d) esercita, su richiesta delle parti ed a mezzo di collegi composti di membri eletti nel proprio seno, funzioni di arbitrato in contestazioni riguardanti le denominazioni di origine o di provenienza dei vini;

e) collabora, con gli uffici e gli organi statali competenti, per la repressione delle frodi in materia di vini a denominazione riservata di origine o di provenienza;

f) collabora, in genere, con gli Uffici ed Enti interessati per la difesa e la valorizzazione, all'interno e all'estero, della produzione dei vini a denominazione riservata di origine e di provenienza;

g) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazioni riservate di origine e di provenienza;

Il Comitato attende inoltre a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Le norme di funzionamento del Comitato saranno stabilite con il regolamento per l'applicazione della presente legge.

da cinque esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia scelti tra i direttori di stazioni e di cantine sperimentali, di stazioni enologiche, di accademie ed Istituti della vite e del vino;

da quattro rappresentanti dei consumatori scelti fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative di consumo e fra gli assaggiatori.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

g) promuove ed attua iniziative nell'interesse della produzione vinicola posta in commercio con denominazione di origine e di provenienza;

Identico.

Identico.

SEZIONE 2^a.

*Riserva delle denominazioni di origine
o di provenienza dei vini.*

Art. 5.

La riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori di notoria importanza che da oltre un ventennio effettuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce.

La domanda, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve essere trasmessa per il tramite del Comitato nazionale di cui al precedente articolo 3.

La domanda deve essere corredata dalla cartina topografica della zona di produzione su scala non inferiore all'1 per 25.000.

Art. 6.

Il Comitato dopo aver esperite le indagini che ritiene opportune per accertare la sussistenza dei fatti su cui si fonda la richiesta di riserva della denominazione, trasmette la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio avviso sull'opportunità o meno che essa venga presa in considerazione.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino e, per intero, su due giornali vinicoli o di interesse agrario.

Il Ministero dà comunicazione della avvenuta richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza sulla « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica nella quale verrà fatta menzione che nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque può comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per tramite del Comitato nazionale, le proprie osservazioni.

SEZIONE 2^a.

*Riserva delle denominazioni di origine
o di provenienza dei vini.*

Art. 5.

La riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori del vino cui la denominazione si riferisce e che da un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a dieci anni, abbia acquistato notoria importanza.

Identico.

Identico.

In difetto di domanda dei produttori, la riserva di denominazione può essere proposta al Comitato nazionale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Identico.

Qualora il Ministero ritenga di dar seguito alla domanda invita il richiedente a provvedere a proprie spese, alla pubblicazione, per estratto, della medesima sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino e, per intero, su due giornali vinicoli e due di interesse agrario.

Identico.

Art. 7.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono essere indicati, la zona di produzione, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è chiesta la tutela nonchè il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine o di provenienza quando in essi si produca, da oltre un trentennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

Per i vini prodotti con uve dei terreni limitrofi, ovvero con mosti o vini ottenuti con tali uve, il disciplinare deve stabilire le specificazioni aggiuntive alla denominazione riservata anche se i vini stessi sono parzialmente ottenuti con uve, mosti o vini della zona originaria.

Nel disciplinare di produzione dei vini di origine può essere previsto l'uso della denominazione riservata per i vini che avendo le caratteristiche relative a tale denominazione,

Art. 7.

Scaduto il termine di sessanta giorni di cui al precedente articolo il Comitato nazionale, presa cognizione delle osservazioni formulate propone al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'accoglimento o il rigetto della domanda presentata. In caso di parere favorevole propone altresì al predetto Ministero, tenuto conto degli usi locali in relazione ai quali si è affermata la rinomanza del vino, il disciplinare di produzione nel quale debbono essere indicati, la zona di produzione, i vitigni, i requisiti e le caratteristiche del vino avente la denominazione di cui si è chiesta la tutela nonchè il metodo di produzione ove esso costituisca uno dei requisiti anzidetti.

Nella zona di produzione sono compresi i territori limitrofi al luogo di produzione indicato nella denominazione di origine o di provenienza quando in essi si produca, da oltre un ventennio, con uso generalizzato, vino immesso sul mercato con la denominazione stessa e semprechè le condizioni del terreno e del clima nonchè i vigneti, i metodi colturali, i sistemi di produzione e le caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del vino siano analoghi a quelli della zona originaria di produzione.

Salva la facoltà di giustificate rettifiche di dettaglio, nella zona di produzione sono compresi anche i territori non limitrofi al luogo di produzione indicati nella denominazione di origine e di provenienza purchè riconosciuti con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente.

Per i vini prodotti nei territori contemplati ai due commi precedenti e con uve dei terreni di tali territori, ovvero con mosti o vini ottenuti con tali uve, il disciplinare deve stabilire le specificazioni aggiuntive alle denominazione riservata anche se i vini stessi sono parzialmente ottenuti con uve, mosti o vini della zona originaria.

Identico.

siano ottenuti con uve provenienti dalla zona di produzione, in stabilimenti ubicati in territori adiacenti alla zona stessa.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare ad un consorzio costituito fra produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa ai sensi della presente legge, da parte di tutti i produttori siano o meno consorziati.

Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato dalla vigilanza che un solo Consorzio.

Art. 9.

L'incarico di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato a condizione che esso dia affidamento di operare efficacemente ed imparzialmente nell'interesse di tutti i produttori e consumatori del vino a denominazione riservata.

La domanda, corredata dello Statuto del Consorzio, deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Comitato nazionale di cui al precedente articolo 3.

Il Ministero sentito il predetto Comitato, invita il Consorzio a pubblicare, a proprie spese, la domanda e lo statuto sul foglio degli annunci legali della provincia o delle provincie nel cui territorio ricadono le aree di produzione del vino con denominazione riservata di origine o di provenienza.

Entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione chiunque ritenga che il conferimento dell'incarico sia lesivo dei suoi legittimi interessi può comunicare, tramite il Comitato nazionale, le proprie osservazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Scaduto tale termine, il Ministero prende cognizione delle osservazioni formulate e sen-

La distinzione fra il prodotto della zona originaria e quelli delle zone cui venne successivamente esteso il nome di origine potrà consistere anche nell'aggiunta, da stabilirsi nel disciplinare, dell'aggettivo « classico » alla denominazione riservata del prodotto più antico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

tito il Comitato nazionale, adotta, d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio, le decisioni di competenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può subordinare il conferimento dell'incarico della vigilanza sul regolare uso di una denominazione riservata di origine o di provenienza di un vino all'introduzione di modifiche nello statuto del Consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Tutti i produttori di vino con denominazione riservata di origine o di provenienza hanno diritto di far parte del Consorzio incaricato della vigilanza sul regolare uso della denominazione medesima.

Art. 11.

Chi abbia riportato condanne per il reato di cui all'articolo 19 della presente legge o sia recidivo in quello previsto dal successivo articolo 20 non può ricoprire la carica di Presidente, amministratore o liquidatore dei Consorzi ai quali sia stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il verificarsi dell'ipotesi del comma precedente comporta l'immediata decadenza dello amministratore in carica.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 8 può essere sciolto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste quando richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o di altre circostanze determini l'irregolare funzionamento dell'Ente con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ad esso demandato.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro il più breve tempo, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO III.

Obblighi derivanti dalla tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. — Amministrazione dei fondi per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.

Art. 13.

Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2 è fatto divieto a chiunque di usare la denominazione riservata di origine o di provenienza per designare i vini, destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, che non abbiano i requisiti e non soddisfino alle condizioni indicate nel relativo disciplinare di produzione approvato. Per tali vini è fatto altresì divieto di fare riferimento anche indiretto ad una denominazione riservata usando sulle etichette, sui recipienti, sugli imballaggi, sui documenti di vendita, di spedizione e di trasporto e in qualsiasi mezzo pubblicitario, indicazioni, illustrazioni o segni atti a creare confusione fra vini senza denominazione di origine o di provenienza o con denominazioni di origine o di provenienza non riservate e vini a denominazione riservata di origine o di provenienza.

È anche inibito al produttore o commerciante di usare le denominazioni di origine o di provenienza controllate premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili e di impiegare maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni della denominazione riservata.

La denominazione riservata di origine o di provenienza non può essere usata come ragione sociale o nome di una ditta vinicola.

CAPO III.

Obblighi derivanti dalla tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini. — Amministrazione dei fondi per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini.

Art. 13.

Identico.

Identico.

I produttori e commercianti di vini senza denominazione di origine e di provenienza o con denominazione di origine o di provenienza non riservate, nelle etichette dei vini stessi, dovranno indicare il nome delle località di residenza usando caratteri di dimensione e di colore identici a quelli usati per il proprio nome e per la denominazione del vino figurante nelle etichette medesime.

Identico.

Art. 14.

I vini con denominazione riservata di origine o di provenienza devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno da rilasciarsi dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione, nonchè etichette nelle quali oltre alla denominazione di origine o di provenienza del vino deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità dei recipienti.

Art. 15.

La misura unitaria dell'importo da versare all'atto del ritiro del contrassegno è stabilita con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico affidato ai Consorzi in applicazione dell'articolo 8 della presente legge. Tale misura non potrà superare in ogni caso l'importo di lire 2 a litro.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale da devolvere a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine o di provenienza. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da queste essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Le somme di spettanza del Comitato nazionale a norma degli articoli 14 e 15 affluiscono ad un fondo amministrato da una Commissione di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti, fra i propri componenti, dal Comitato nazionale.

A tale fondo fanno carico le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e tutte quelle necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 4.

Art. 14.

I vini con denominazione riservata di origine e di provenienza, devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di garanzia, diverso da vino a vino e le cui caratteristiche saranno determinate nel disciplinare.

I contrassegni saranno rilasciati dal Comitato nazionale o dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione.

I recipienti dovranno altresì essere muniti di etichette nelle quali oltre alla denominazione di origine o di provenienza del vino deve essere indicato il nome e l'indirizzo del produttore o del commerciante e la capacità del recipiente.

Art. 15.

Identico.

Con decreto emanato ai sensi del precedente comma viene fissata anche la percentuale del suddetto importo a favore del Comitato nazionale nel caso in cui il rilascio del contrassegno venga effettuato dal Consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione riservata di origine o di provenienza. Le somme rimaste a disposizione del Consorzio devono da questo essere utilizzate esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico di vigilanza di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono esercitati da un collegio di revisori composto di tre membri, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio. La costituzione del collegio è fatta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

Art. 18.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 16 trasmette, per tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

CAPO IV.

Sanzioni.

Art. 19.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine o di provenienza che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100 mila.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino a un terzo.

Art. 20.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13 ed a quelle dell'articolo 14 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario la Commissione di cui all'articolo 16 trasmette, per tramite del Comitato nazionale, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto della gestione corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

Identico.

CAPO IV.

Sanzioni.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 13 ed a quelle dell'articolo 14 sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 150.000.

Art. 21.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 19 e 20 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo ed agrario.

Art. 22.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

Art. 23.

A richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia o degli agenti delle imposte di consumo, chiunque produca, venda o faccia comunque commercio di vini con denominazione riservata di origine o di provenienza è tenuto a fornire campioni dei predetti vini, ovunque essi si trovino.

La stessa facoltà di prelevare campioni spetta agli agenti giurati del Comitato nazionale di cui all'articolo 3 e dei Consorzi previsti nell'articolo 8 nonchè ai funzionari ed agenti delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio.

I campioni vengono pagati a prezzo di mercato.

Per le modalità di prelevamento di detti campioni e per le eventuali analisi di essi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute in materia negli articoli 41 e seguenti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e relativo regolamento.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 24.

Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento si applicano anche alle denominazioni di origine o di provenienza delle acquaviti naturali.

Art. 21.

In caso di condanna inflitta in applicazione dei precedenti articoli 19 e 20 è sempre ordinata, per estratto, la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali maggiormente diffusi nella provincia o nelle provincie in cui ricade il territorio di produzione, di cui uno quotidiano e uno di interesse vinicolo od agrario.

Art. 22.

Identico.

Art. 23.

Identico.

CAPO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 24.

Soppresso.

Art. 25.

Le norme di esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per l'industria e commercio.

Art. 26.

Fino a quando non venga provveduto alla riserva di denominazione, a norma della presente legge, restano in vigore per il marsala e per il passito di Pantelleria le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, numeri 1069 e 1068.

Art. 27.

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo III della legge 10 giugno 1937, n. 1266.

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Art. 27.

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni per il primo funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Il relativo stanziamento sarà iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla copertura dell'onere di cui innanzi si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1952-53.

Identico.

Art. 28.

Identico.